



**COMUNE DI BORGORICCO**

**Provincia  
di Padova**

**Ufficio Tributi e Commercio**

## **REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI BARBIERE - PARRUCCHIERE UOMO E DONNA ED ESTETISTA**

### **CAPO PRIMO**

Disposizioni generali

#### **art. 1 Oggetto del regolamento**

- 1 Le attività di barbiere, di parrucchiere per uomo e donna e di estetista, siano esse esercitate da imprese individuali o in forma societaria di persone o di capitale e svolte in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, sono disciplinate in tutto il territorio comunale dalla L. 14 febbraio 1963, n. 161, modificata dalla L. 23 dicembre 1970, n. 1142, dalla L. 4 gennaio 1990, n.1, dalla L.R. 27 novembre 1991, n.29 e dalle disposizioni del presente regolamento.
- 2 Nel caso in cui tali attività vengano svolte in palestre, clubs, circoli privati, case di cura, ospedali, caserme, ricoveri per anziani, istituti di estetica medica, negozi di profumeria e in qualsiasi altro luogo, anche a titolo di prestazione gratuita per soci o per promozione di qualche prodotto, devono sottostare alle leggi e disposizioni di cui al presente regolamento.
- 3 Non sono soggette al presente regolamento :
  - A) le attività di lavorazione del capello che non comportano prestazioni applicative sulla persona ma soltanto la produzione di un bene commerciale ;
  - B) le attività nelle quali si compiono atti propri delle professioni sanitarie o delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie previste dal testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni ed integrazioni.

#### **Art.2 Autorizzazione amministrativa all'esercizio**

- 1 Chiunque intende esercitare nell'ambito del territorio comunale l'attività di barbiere , di parrucchiere per uomo e donna o di estetista, deve essere provvisto di apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco, previo parere della competente commissione comunale di cui all'art. 7 della L.R. n. 29/91.
- 2 E' fatto divieto di esercitare l'attività in forma ambulante.

- 3 Le suddette attività possono solo occasionalmente essere esercitate a domicilio del cliente dai titolari, soci, dipendenti o collaboratori di imprese autorizzate ad operare in sede fissa, in favore di persone inferme, con gravi difficoltà di deambulazione, o per particolari e straordinarie occasioni.
- 4 L'autorizzazione di cui al presente articolo viene rilasciata tenuto conto delle condizioni disciplinate al successivo art. 25.

### **Art.3 Contenuto dell' autorizzazione**

- 1 L' autorizzazione è valida per l'intestatario, per i locali e le eventuali attrezzature in essa indicate.
- 2 L'autorizzazione può essere concessa anche per l'esercizio congiunto di barbiere, di parrucchiere uomo e donna e di estetista nella stessa sede, compatibilmente con le disposizioni di cui al successivo art. 25, purchè per ogni specifica attività il titolare o il direttore tecnico dell'azienda siano in possesso delle relative qualificazioni professionali o esistano uno o più soci lavoratori provvisti delle relative qualificazioni professionali.
- 3 I locali adibiti all'attività di estetista devono essere separati da quelli destinati all'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e da quelli destinati alla vendita di prodotti cosmetici di cui all'art. 7, secondo comma della L. 1/90.
- 4 Nell' autorizzazione devono essere indicati :
  - A) la ragione sociale, i dati anagrafici delle persone in possesso della qualificazione professionale, il codice fiscale della ditta autorizzata ;
  - B) il tipo di attività oggetto dell'autorizzazione ;
  - C) la via, il numero civico e l'eventuale interno ove si autorizza l'esercizio ;
  - D) il nominativo del direttore dell'azienda in caso di società non artigiana o nel caso previsto dall'art. 5 comma terzo della legge n. 443/85.
- 5 Nell'autorizzazione per l'attività di estetista devono essere inoltre indicate le apparecchiature di cui è consentito l'uso ai sensi della L. 1/90.

### **Art. 4 Tipologia delle autorizzazioni**

- 1 Le autorizzazioni di cui ai precedenti artt. 2, 3 e 4, possono essere rilasciate per una o più delle seguenti tipologie :
  - a) **BARBIERE** : trattasi di attività esercitata esclusivamente su persona maschile consistente nel taglio della barba e dei capelli, in prestazioni semplici si manicure e pedicure estetica e in servizi tradizionalmente complementari.
  - b) **PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA**. Trattasi di attività, esercitata indifferentemente su uomo o donna, comprendente :
    - taglio dei capelli ;
    - esecuzione di acconciature ;
    - colorazione e decolorazione dei capelli ;

- applicazione di parrucche ;
  - prestazioni semplici di pedicure e manicure estetica ;
  - ogni altri esercizio inerente o complementare al trattamento estetico dei capelli.
- c) **ESTETISTA** : trattasi di attività esercitabile indifferentemente su uomo o donna, ai sensi dell'art. 1 della L. 04 gennaio 1990, n. 1 e comprendente tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti. Tali attività e l'uso dei prodotti cosmetici definiti tali dalla L. 11 ottobre 1986, n. 713, delle apparecchiature in essa consentite sono regolamentate dalla L.R. 27 novembre 1991, n. 29 e dalla L. 4 gennaio 1990, n. 1.

#### **Art. 5 Istituzione di Zone Comunali per lo svolgimento della attività**

- 1 **Al fine del rilascio della autorizzazione il territorio comunale viene suddiviso in quattro zone che sono :**
  - **ZONA 1 - BORGORICCO**
  - **ZONA 2 - SANT ' EUFEMIA**
  - **ZONA 3 - SAN MICHELE**
  - **ZONA 4 - FAVARIEGO ;**
- 2 **Le attività di barbiere - parrucchiere ed estetista possono essere svolte solo all'interno di tali zone, nel rispetto delle distanze previste per ogni singola attività che devono essere rispettate solo per il rilascio di nuova autorizzazione ;**
- 3 **Fuori dalle zone indicate nelle piante di PRG allegate al presente regolamento, non può essere rilasciata alcuna autorizzazione per alcuna tipologia.**

#### **Art. 6 Attività didattica**

- 1 Le attività soggette al presente regolamento, esercitate ai fini didattici su soggetti diversi dagli allievi, o esercitate temporaneamente ai fini promozionali sono sottoposte ad autorizzazione temporanea.
- 2 Il rilascio della autorizzazione non è subordinato alle distanze minime ma soltanto alla seguenti condizioni:
  - a) abilitazione professionale dei responsabili delle esercitazioni pratiche ;
  - b) possesso del libretto sanitario da parte dei responsabili nonché degli allievi ;
  - c) idoneità sanitaria dei locali ove vengono svolte le esercitazioni ;
  - d) diretto controllo del personale qualificato qualora le esercitazioni siano effettuate da persone non abilitate alla professione ;
  - e) le prestazioni non devono comportare alcun corrispettivo neppure sotto forma di rimborsi per l'uso di materiali di consumo.
- 3 Al termine del periodo autorizzato il titolo autorizzativo deve essere riconsegnato.

#### **Art.7 Compiti della commissione consultiva comunale**

- 1 La commissione consultiva comunale esprime pareri obbligatori ma non vincolanti nei seguenti casi :
  - a) domanda di nuove autorizzazioni ;
  - b) domanda di trasferimento dei laboratori ;
  - c) richieste di modifica o di aggiunta di nuove tipologie in un laboratorio preesistente ;
  - d) domanda di sospensione della attività per più di novanta giorni continuativi ;
  - e) revoca e decadenza della autorizzazione nei casi previsti dall'art. 9 della L.R. 29/91 ;
  - f) domanda di subingresso in una attività preesistente qualora vengano richieste modificazioni al contenuto della autorizzazione.
- 2 La commissione deve essere sentita, altresì, sulle proposte di modifica o revisione del presente regolamento.
- 3 Il Presidente può sottoporre all'esame della commissione gli argomenti che l'Amministrazione comunale ritenga utili per una corretta gestione dello specifico comparto artigianale.
- 4 Le domande devono essere esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse all'ufficio protocollo del comune. Nel caso in cui la domanda fosse presentata incompleta o in forma irregolare, si prenderà per valida la data dell' avvenuta integrazione o regolamentazione della domanda stessa.
- 5 le autorizzazioni rilasciate per subingresso vengono comunicate alla commissione nella prima seduta successiva al rilascio.

#### **Art. 8 Funzionamento della commissione consultiva comunale**

- 1 Per la validità delle riunioni della commissione è necessario la presenza di almeno la metà dei suoi componenti. I pareri sono adottati con la maggioranza dei voti espressi dai presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
- 2 Funge da segretario della commissione un impiegato comunale designato dal Sindaco.
- 3 In caso di dimissioni o perdita dei requisiti, decesso o assenza ingiustificata per oltre tre sedute consecutive di uno dei componenti, il Consiglio comunale provvede alla sostituzione. In caso di sostituzione del rappresentante della categoria degli estetisti la designazione del nuovo membro spetta all'organizzazione che aveva provveduto alla prima designazione.
- 4 L'avviso di convocazione della riunione della commissione comunale, con l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno è inviato dal Sindaco a mezzo lettera raccomandata a ciascun componente la commissione almeno cinque giorni prima della riunione.

### **CAPO SECONDO**

Norme per il rilascio e l'esercizio dell' Autorizzazione

#### **Art.9 Domanda di autorizzazione**

- 1 La domanda di autorizzazione all'esercizio delle attività soggette al presente regolamento va presentata in carta legale al Sindaco e deve contenere i seguenti dati essenziali :
  - a) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale del richiedente ;
  - b) nel caso di società, anche la ragione sociale, la sede legale ed il codice fiscale, mentre i dati di cui al punto a) devono riferirsi al legale rappresentante della società o al direttore di azienda nel caso di società non iscrivibile all'albo delle imprese artigiane ;
  - c) precisa ubicazione del locale ove si intende esercitare l'attività.
  
- 2 Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti :
  - a) documenti relativi a :
    - requisiti professionali di cui alla L. n. 1/90, per i richiedenti l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di estetista ;
    - requisiti professionali di cui alla L. n. 161/63 e successive modificazioni ed integrazioni, per i richiedenti l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di barbiere o parrucchiere per uomo e donna. Tali requisiti sono riferiti al titolare dell'impresa individuale o ad ognuno dei soci partecipanti nel caso di società tenuta all'iscrizione all' A.I.A. ovvero al direttore di azienda nel caso di società non artigiana.
  - b) planimetria in scala 1 :50 - 1 :100 dei locali ove si intende esercitare l'attività ;
  - c) copia autentica in bollo dell'atto costitutivo e dello statuto della società, aggiornati, o dell'atto costitutivo di società di fatto registrato all'ufficio del registro ;
  - d) dichiarazione del proprietario dei locali attestante l'impegno di concedere in affitto i locali stessi al richiedente qualora la domanda ottenga esito favorevole ( nel caso che il richiedente sia proprietario dell'immobile deve dichiararlo nella domanda di cui al primo comma di cui al presente articolo ;
  - e) certificato di cui alla L.55/90 (antimafia) ;
  - f) copia autentica del libretto sanitario, non scaduto, del titolare o dei titolari dell'autorizzazione e del direttore di azienda nel caso di società non iscrivibile all'Albo delle imprese artigiane ;
  - g) certificato di idoneità sanitaria dei locali.

## **Art.1 Comunicazioni relative alla richiesta di autorizzazione**

**0**

- 1 Il Sindaco comunica al richiedente l'esito dell'istanza a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante notifica.
  
- 2 In caso di diniego di rilascio dell' autorizzazione, nella relativa comunicazione viene data indicazione del termine e dell'autorità cui è possibile ricorrere.
  
- 3 Il rifiuto di accordare l'autorizzazione, motivato, deve essere comunicato al richiedente entro i termini seguenti :
  - a) trenta giorni dalla richiesta, con riferimento alle attività di barbiere e/o parrucchiere per uomo e donna ;
  - b) novanta giorni dalla richiesta, con riferimento alla attività di estetista.
  
- 4 Dal rilascio della autorizzazione viene data immediata comunicazione ai seguenti uffici :
  - Commissione provinciale per l'artigianato ;
  - Camera di commercio ;
  - Ufficio tributi del comune ;

- Settore igiene pubblica dell'U.L.S.S ;
- Ufficio urbanistica del comune.

#### **art.11 Norme sull'autorizzazione**

- 1 L'autorizzazione deve essere esposta nel locale destinato all'attività ed esibita su richiesta dei funzionari od agenti della forza pubblica e di quelli preposti al controllo sanitario.
- 2 Coloro che esercitano l'attività presso enti, istituti, associazioni e eccezionalmente, presso il domicilio del cliente, devono recare con sé copia dell'autorizzazione ed esibirla ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

#### **Art.1 Inizio dell'attività**

2

- 1 Chi ha ottenuto l'autorizzazione deve produrre entro (120) giorni dall'inizio dell'attività al competente ufficio comunale il certificato di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro ditte per le imprese non artigiane. (\*) - (90) - La mancata presentazione della suddetta documentazione comporta la decadenza dell'autorizzazione.

#### **Art.1 Modifiche**

3

- 1 Ogni modifica sostanziale dei locali e delle attrezzature, rispetto a quanto autorizzato inizialmente, deve essere preventivamente comunicata al Sindaco per le verifiche di legge.
- 2 Il Sindaco prende atto delle modifiche stesse dandone comunicazione all'interessato. Se le modifiche sono difformi dalle vigenti disposizioni di legge, il Sindaco ne vieta l'attuazione.
- 3 Per l'attività di estetista la modifica delle apparecchiature comporta la variazione dell'autorizzazione, fermo restando quanto disposto dai commi precedenti.

#### **Art.1 Sospensione dell'attività**

4

- 1 La sospensione dell'attività per un periodo superiore ad un mese ed inferiore a tre deve essere comunicata al Sindaco.
- 2 La sospensione dell'attività per un periodo superiore a tre mesi può essere autorizzata dal Sindaco, previo parere della commissione di cui all'articolo 7 della L.R. n. 29/91, nei seguenti casi :
  - per gravi indisponibilità fisiche ;
  - per demolizione o sinistro dello stabile che impediscano l'uso dei locali nei quali è collocato l'esercizio ;
  - per lavori di ristrutturazione dei locali, su richiesta dell' ULSS competente.
- 3 L'autorizzazione comunale per l'esercizio di barbiere, parrucchiere per uomo e donna, estetista o mestiere affine, può essere sospesa per violazione delle disposizioni vigenti in materia.
- 4 La revoca dell'autorizzazione è disposta, qualora vengano meno i requisiti soggettivi ed

oggettivi che ne hanno determinato il rilascio. La medesima sarà dichiarata decaduta qualora il titolare non dia inizio all'attività entro 3 mesi dalla conseguita autorizzazione o l'abbia sospesa per un uguale periodo senza preventivo benestare dell' Autorità comunale o non abbia presentato la documentazione richiesta entro i termini di cui al precedente art. 12.

- 5 I relativi provvedimenti sono notificati al titolare entro 60 giorni.
- 6 La sospensione dell'attività per gravi motivi di salute, non comporta la decadenza dell'autorizzazione.

#### **Art.1 Cessazione dell'attività o modificazione della titolarità dell'impresa**

**5**

- 1 Entro 30 giorni dalla cessazione dell'attività il titolare deve consegnare al competente ufficio comunale l'autorizzazione, che comunque dopo tale termine è da intendersi decaduta.
- 2 Il trasferimento in gestione o proprietà di un esercizio, per atto tra vivi o causa di morte, comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione a chi subentra nello svolgimento dell'attività, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio ed il subentrante sia in possesso della qualificazione professionale.
- 3 Il subentrante già in possesso della qualificazione professionale alla data dell'atto di trasferimento dell'esercizio o in caso di morte, alla data di acquisto del titolo, può iniziare l'attività solo dopo aver ottenuto l'autorizzazione dal Comune.
- 4 Nel caso in cui l'esercizio dell'attività venga assunto, ai sensi dell'art. 5 - terzo comma - della L- 8 agosto 1985, n. 443, dal coniuge, dai figli minorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato, dovrà essere annotato nell'autorizzazione il nominativo del personale in possesso della relativa qualificazione professionale.

#### **Art.1 Trasferimento della sede**

**6**

- 1 Coloro che intendono trasferire la sede dell'attività devono presentare domanda al Sindaco osservando le norme del presente regolamento.
- 2 **Il trasferimenti all'interno della stessa zona è consentito anche in deroga alle distanze tra esercizi della medesima tipologia.**

#### **Art.1 Ricorsi**

**7**

- 1 Contro il provvedimento del Sindaco che rifiuti l'autorizzazione o ne disponga la decadenza è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla data di notificazione della decisione o da quella di piena conoscenza della stessa.

## CAPO TERZO

### Norme igienico - sanitarie

#### **art.18 Accertamenti igienico - sanitari**

- 1 L'accertamento dell'idoneità igienico - sanitaria dei locali, delle apparecchiature, delle dotazioni tecniche e delle suppellettili destinate allo svolgimento delle attività per le quali viene richiesta l'autorizzazione, inclusi i provvedimenti tecnici usati in dette attività, nonché dell'idoneità sanitaria degli operatori addetti, spetta al Settore igiene dell'ULSS territorialmente competente.

#### **Art.1 Requisiti dei locali**

9

- 1 Le attività di cui all'art. 1 del presente regolamento devono essere svolte in locali appositi ed esclusivi.
- 2 I locali adibiti all'esercizio delle attività oggetto del presente regolamento devono corrispondere in linea di massima alle seguenti condizioni :
  - a) avere tutti l'altezza minima di metri 2,70 ;
  - b) essere dotati di sufficiente aerazione e illuminazione, naturali e/o artificiali ;
  - c) essere realizzati in conformità alle vigenti norme statali e regionali in materia di igiene, di previsione antincendio, di antinfortunistica sul lavoro ;
  - d) essere dotati di impianti rispondenti alle prescrizioni di cui alla L. 5 marzo 1990, n. 46 ;
  - e) avere i pavimenti e i rivestimenti delle pareti, fino ai metri 2,00 di altezza, realizzati con materiale resistenti alle sostanze corrosive e perfettamente lavabili ;
  - f) essere forniti di acqua corrente e potabile,
  - g) essere dotati di adeguati servizi igienici per il pubblico e per gli addetti, con locale antibagno ;
  - h) essere dotati di idonei recipienti per il contenimento e la raccolta dei rifiuti urbani, assimilati agli urbani e/o speciali.

#### **Art.2 Requisiti delle attrezzature e delle dotazioni tecniche**

0

- 1 Le attrezzature e le dotazioni tecniche per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 1 devono essere soddisfare i seguenti requisiti :
  - a) per i sedili provvisti di poggia capo si deve provvedere, di volta in volta, alla sostituzione della carte o del telo da utilizzare una volta per ogni cliente ; in tutti i tipi di esercizi devono essere altresì cambiati di volta in volta, per ogni cliente, gli asciugamani e gli accappatoi, mentre nei gabinetti di estetica devono cambiare volta per volta le coperture dei lettini di lavoro ;
  - b) la strumentazione dell'esercizio deve essere conservata e utilizzata in perfetto stato igienico ; gli strumenti impiegati per le prestazioni dirette sul cliente ( rasoi, forbici, spatole, spazzole, pennelli, pinze ecc.) devono essere di volta in volta disinfettate con prolungate immersione in soluzione antisettica e sterilizzati a mezzo di apparecchi dotati di certificazione di idoneità.
- 2 E' vietato l'uso del piumaggio per cospargere la cipria sulla pelle rasata ; a tal fine devono usarsi polverizzatori a secco o batuffoli di cotone da distruggersi, questi ultimi dopo l' uso.



## **Art.2 Norme igieniche per l'esercizio delle attività**

**1**

- 1 A tutti gli operatori in attività nei negozi di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e nei gabinetti di estetica è fatto obbligo di utilizzare indumenti in tinta chiara.
- 2 E' obbligatorio l'uso di guanti speciali per coloro che adoperano tinture o altro materiale velenoso di cui all'art. 7 del R.D. 30.10.24, n. 1933, e per coloro che maneggiano preparati a base di acido tioglicolico e tioglicolati per l'effettuazione di permanente a freddo.
- 3 Il contenuto di acido tioglicolico e dei prodotti usati negli esercizi deve essere conforme alle vigenti norme sull'uso dei cosmetici.
- 4 I clienti sottoposti ai trattamenti di varia natura mediante impiego delle sostanze e dei prodotti sopra citati devono essere preventivamente informati dall'operatore sulle possibili conseguenze ( allergie cutanee, ecc.) derivanti dall'uso di dette sostanze e prodotti vari.

## **Art.2 Controlli sanitari del personale**

**2**

- 1 il personale addetto all'esercizio delle attività disciplinate dal presente regolamento non può essere assunto in servizio o prestare comunque opera la sua opera , incluso il titolare dell'esercizio , se non è in possesso del valido e recente certificato medico di idoneità all'attività svolta rilasciato da competente settore igiene pubblica dell'U.L.S.S.
- 2 La visita deve essere annualmente ripetuta e l'esito viene annotato nell'apposito libretto sanitario che deve essere conservato nell'esercizio per gli opportuni controlli sanitari.
- 3 Le visite periodiche sopra menzionate sono valide anche ai fini dei controlli sanitari previsti per il personale apprendista.

## **CAPO QUARTO**

### **Orari e tariffe**

## **Art.2 Orari**

**3**

- 1 Gli orari giornalieri delle attività e delle giornate di chiusura annuali sono fissati con ordinanza del Sindaco, sentite le organizzazioni sindacali di categoria.
- 2 E' fatto obbligo al titolare dell'esercizio di esporre l'orario preventivamente segnalato e vidimato dall'Amministrazione comunale in maniera ben visibile dall'esterno del negozio.
- 3 E' concessa la prosecuzione dell'attività a porte chiuse per l'utilizzazione delle prestazioni in corso oltre i limiti di orario.

## **Art.2 Tariffe**

**4**

- 1 Il titolare dell'autorizzazione deve esporre le tariffe in maniera ben visibile all'attenzione della clientela in prossimità della cassa dell'esercizio.

## Art.2 Distanze minime tra esercizi

5

- 1 L'autorizzazione all'apertura o al trasferimento di un esercizio può essere rilasciata a condizione che tra l'esercizio di cui si è chiesta l'apertura o il trasferimento e i preesistenti esercizi dello stesso tipo intercorra almeno la distanza risultante dalla relazione numerica sotto riportata :

$$\frac{\text{Superficie in mq.}}{\frac{\text{numero residenti}}{\text{n. resid. Per addetto}} : \frac{\text{numero addetti}}{\text{n. esercizi In attività}}} = \text{Distanza minima}$$

- 2 Per superficie deve intendersi l'estensione dell'area ( quartiere, frazione, zona, ecc.) presa in esame.
- 3 con riferimento al quartiere il numero dei residenti è incrementato fino al 5% al fine di considerare l'effetto di attrazione dello stesso esercizio.
- 4 La popolazione residente viene ulteriormente incrementata fino al 10% per considerare l'effetto della fluttuazione prodotto dal turismo.
- 5 il numero degli addetti necessari in relazione alla popolazione è di :
  - un addetto ogni 400 residenti per l'attività di barbiere ;
  - un addetto ogni 300 residenti per l'attività di parrucchiera ;
  - un addetta ogni 700 residenti per l'attività di estetista.
- 6 Sono considerati addetti, ai fini dell'applicazione del presente articolo, il titolare, i soci che prestano la loro opera qualificata, i familiari coadiuvanti, il personale dipendente con esclusione degli apprendisti, il personale che presta la propria opera con contratto di formazione lavoro.
- 7 la distanza minima, come sopra determinata, è accertata seguendo il più breve percorso pedonale intercorrente fra i punti mediani dei rispettivi accessi più vicini dei locali di esercizio della stessa tipologia, a prescindere dai passaggi pedonali esistenti sulle strade.
- 8 **Le distanze minime devono essere rispettate sia ai fini del rilascio di nuove autorizzazioni, sia ai fini della autorizzazione al trasferimento da altra zona.**
- 9 Non è soggetta al rispetto della distanza minima il rilascio della autorizzazione per l'esercizio della attività all'interno di "convivenze" quando il servizio è svolto esclusivamente a favore degli ospiti delle stesse.
- 10 La distanza minima per ciascun tipo di attività e per ogni superficie considerata è determinata dalla commissione consultiva comunale entro il 31 marzo di ogni anno e si applica alle domande presentate dopo tale data. Alle domande presentate entro il 31 marzo si applicano le distanze stabilite per l'anno precedente.

## **CAPO QUINTO**

### Controlli e Sanzioni

#### **Art.2 Controlli**

6

- 1 Gli agenti incaricati della vigilanza sulle attività previste nel presente regolamento sono autorizzati ad accedere per gli opportuni controlli in tutti i locali in cui si svolgono le attività suddette.

#### **Art.2 Sanzioni**

7

- 1 Le contravvenzioni alle norme del presente regolamento, fatto salvo quanto previsto dall'art. 12 della L. n. 1/90, sono punite con sanzione amministrativa da £. 100.000 a £. 1.000.000 con la procedura di cui alla L. 24 novembre 1981 n. 689.

#### **Art.2 Attività abusive**

8

- 1 Il Sindaco ordina la cessazione dell'attività quando questa venga esercitata senza autorizzazione, disponendo altresì la chiusura dell'eventuale locale.
- 2 Qualora l'ordine non venga eseguito, il Sindaco dispone l'esenzione forzata a spese dell'interessato.

## **CAPO SESTO**

### Norme transitorie e finali

#### **Art.2 Conversione delle vecchie autorizzazioni**

9

- 1 I titolari di imprese autorizzate all'esercizio di attività considerate mestieri affini ai sensi dell'art. 1 della L. 14 febbraio 1963, n. 161 come sostituito dall'art. 1 della L. 23 dicembre 1970, n. 1142, con esclusione di quelli in possesso di qualifiche parziali, devono presentare entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, apposita istanza di conversione della precedente autorizzazione in base al profilo professionale previsto per l'estetista dall'art. 1 della L. 4 gennaio 1990, n. 1
- 2 I titolari di imprese autorizzate all'esercizio dell'attività di barbiere possono ottenere l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di parrucchiere per uomo e donna, su richiesta presentata entro lo stesso termine previsto al comma precedente, a condizione che :
  - a) sia dimostrato con idonea documentazione l'esercizio di fatto di presentazioni di parrucchiere così come individuate dall'art.4 - primo comma - lettera b) - del presente regolamento ;
  - b) sia accertata l'idoneità igienico sanitaria dei locali , attrezzature e suppellettili ai sensi degli artt. 19 e 20 del presente regolamento.
- 3 Le conversioni possono essere concesse in deroga a quanto previsto dall'art. 19 lettera g) e dall'art. 25 del presente regolamento. La deroga alle disposizioni dell'art. 19 lettera g) non è consentita in caso di successivo subingresso.

- 4 L'assegnazione delle nuove tipologie viene stabilita dal Sindaco, sentita la commissione di cui all'art. 7 della L.R. 29/91 e previo parere della C.P.A. ai sensi dell'art. 8 della L.R. 29/91.

Parere favorevole della Commissione Comunale Barbieri e Parrucchieri in data 28/02/2000  
Regolamento approvato con delibera di C.C. n. 18 del 10/04/2000